proposta di legge n. 382

a iniziativa dei Consiglieri Eusebi, Cardogna, Bucciarelli, Donati,
Camela, Binci, Massi, Marinelli, Zaffini

presentata in data 16 dicembre 2013

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34: "FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si prefigge tre obiettivi prioritari con la premessa che, con la sobrietà e la serietà dovute ma senza cedimenti alla moda dell'antipolitica, l'organizzazione dei gruppi consiliari è fondamentale per una attività proficua dell'Assemblea legislativa regionale.

Il primo obiettivo è quello di restituire al Consigliere il minimo indispensabile di autonomia e di operatività.

Il secondo è quello di salvaguardare le indubbie professionalità, interne ed esterne, formatesi negli anni nelle varie attività di supporto ai gruppi ed ai Consiglieri.

Il terzo è quello di correggere la attuale normativa che è normativa "castale" e che consente di fatto abusi e sfruttamento a danno dei lavoratori più deboli.

La proposta di legge è composta di due articoli: l'articolo 1 sostituisce l'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, l'articolo 2 detta le norme transitorie.

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, i gruppi consiliari si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione del personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari non può superare il costo sostenuto dalla Regione di una unità di personale di categoria D6 per ciascun consigliere regionale.

3. La spesa complessiva, indicata al comma 2, è determinata e ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari sulla base dei seguenti criteri:

a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi consiliari corrispondente a una dotazione organica di personale interno -1 unità;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo.

4. L'individuazione delle singole unità di personale è effettuata dal gruppo con votazione adottata a maggioranza assoluta. La richiesta del personale, unitamente al verbale della votazione, è inoltrata al Presidente del Consiglio nei successivi due giorni al fine dell'adozione da parte dell'Ufficio di presidenza dei provvedimenti di competenza.

5. Il gruppo che, in considerazione delle peculiari funzioni proprie o per esigenze di servizio, non è in grado di ricorrere a personale regionale, può alternativamente avvalersi, nei limiti di spesa assegnati dall'Ufficio di presidenza ai sensi del comma 3 e con oneri a carico del bilancio della Regione:

a) di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o di enti ed aziende private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
b) di personale esterno limitatamente alla spesa di una unità di personale per i gruppi di un solo consigliere; di due unità di personale per i gruppi da due a tre consiglieri; di tre unità di personale per i gruppi da quattro a sei consiglieri; di cinque unità di personale per i gruppi da sette a dieci consiglieri; di sei unità di personale per i gruppi oltre i dieci consiglieri.

6. Per il personale di cui al comma 5, lettera b), l'incarico, la cui durata non può superare quella della legislatura, è conferito dall'Ufficio di presidenza su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con l'indicazione del posto da

ricoprire, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

7. In relazione a particolari esigenze di consulenza proprie del gruppo e su richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso, l'Ufficio di presidenza può, in alternativa a quanto previsto dal comma 6, conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a quella della legislatura, previa verifica in capo all'interessato dell'esistenza di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:

a) nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001;
b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;
c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, società, fondazioni, associazioni.

8. Il presidente di ciascun gruppo consiliare in occasione della richiesta del personale ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, comunica il nominativo del soggetto cui è conferito l'incarico di responsabile.

9. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta del presidente del gruppo nel limite di spesa indicata al comma 2:

a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o degli enti ed aziende privati, collocato in aspettativa, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico spettante nei rispettivi ordinamenti e da un'eventuale ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo definito dall'Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
b) per i soggetti di cui al comma 6 il compenso è composto da una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le diverse categorie contrattuali, da individuare nel rispetto delle norme vigenti sull'accesso al pubblico impiego, e da un'eventuale ulteriore quota determinata, in relazione alle fun-

zioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto dall'Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

c) per i soggetti di cui al comma 7, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).".

Art. 2
(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini della copertura dei posti previsti alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988, come sostituito dall'articolo 1, e di quelli di responsabile di segreterie dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, gli organi competenti utilizzano prioritariamente il personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già impiegato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che ha maturato un'anzianità complessiva nelle predette posizioni di almeno cinque anni.